



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 9 gennaio 2008
Rif. P/CR.c/95

CIRCOLARE N° 273

OGGETTO: - D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007;
- Proroga per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Richiesta di iniziativa legislativa del C.N.G. al Ministero delle Infrastrutture.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 il D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007, recante, tra l'altro, la proroga per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

L'art. 20 del citato D.L., destinato a disciplinare la materia in oggetto, risulta redatto in maniera tale da destare dubbi interpretativi, tanto da indurre autorevoli commentatori ed esponenti istituzionali ad avanzare tesi interpretative diversificate e richieste di chiarimenti.

Le osservazioni che seguono mirano ad illustrare il problema legato alla proroga o meno del regime transitorio ed alla vigenza o meno del D.M. 14/9/2005, recante Norme Tecniche per le Costruzioni.

Per l'applicazione di dette Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14/9/2005, era previsto un periodo transitorio di 18 mesi, con scadenza il 23 aprile 2007, nel corso del quale era possibile applicare in alternativa a detto D.M. anche la previgente normativa, di cui alle leggi n° 1086/1971 e n° 64/1974. Tanto deriva dal disposto dell'art. 14-undevices del Decreto-Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168 (antecedente alla pubblicazione del D.M. 14/9/2005) che introduceva, dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il seguente comma 2-bis:

"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

All'inizio del 2007, risultando avviata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005, il periodo transitorio fu prolungato fino al 31 dicembre del 2007. Vi si provvede con il comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del Decreto-Legge 28 dicembre 2006, n. 300, di seguito riportato:

“4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo.”

Pertanto, le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005 non sono mai entrate compiutamente in vigore, in virtù del regime transitorio dettato dalle norme sopra citate, per le quali era possibile applicare anche le precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 ed i relativi DD.MM. attuativi.

Si perviene, quindi, al Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Decreto “Milleproghe”), in cui il testo dell'articolo 20 è qui di seguito riportato:

”1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.”

Detto articolo 20 avrebbe prodotto un regime transitorio nel caso in cui le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 27 luglio 2007, ma mai pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e che avrebbero dovuto sostituire le precedenti Norme Tecniche del 14 settembre 2005, fossero state pubblicate in Gazzetta Ufficiale prima dell'emanazione del citato decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007.

In assenza di tale pubblicazione, il probabile recupero del regime transitorio, che consentirà anche l'applicazione delle precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 e dei relativi DD.MM. attuativi, potrà avvenire attraverso la conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007. Ciò, però, non eviterà che dall'1 gennaio 2008 debbano essere utilizzate, per la redazione dei nuovi progetti, le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

Sovrapponendosi, però, a detta interpretazione anche altre e diverse letture, in assenza di chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture, cui questo Consiglio Nazionale ha rivolto specifica richiesta di idonea e chiara iniziativa legislativa, si precisa che la presente comunicazione ha il solo scopo di evidenziare la insufficiente chiarezza dell'attuale quadro normativo di riferimento.

Saranno diramate tempestivamente tutte le eventuali comunicazioni che dovessero pervenire od essere comunque rese pubbliche dai competenti organi istituzionali.

La rassegna stampa aggiornata relativa alla problematica oggetto della presente comunicazione è reperibile sul sito di questo Consiglio Nazionale:
www.consigionazionalegeologi.it

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

Allegati:

- Nota di chiarimenti trasmessa dal CNG al Ministero delle Infrastrutture